

Contratto per prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per amministrativo gestionale

TRA

La SSD “ _____ ”, con sede a _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. _____, di seguito per brevità denominata SSD, iscritta al registro delle attività sportive e affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera;

E

Il/La Signor/a _____, nato/a il _____, a _____ e residente a _____, Via _____, n. _____, CAP _____ codice fiscale _____,

Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a _____, Via _____, n. _____, CAP _____, in seguito denominato collaboratore,

Premesso che

- a) la SSD ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa al fine di ottimizzare i risultati della gestione e dell'organizzazione amministrativa e sportiva della SSD medesima;
- b) il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di subordinazione con la SSD, dichiarando di possedere la capacità professionale richiesta per la realizzazione delle finalità istituzionali realizzando le seguenti attività di natura amministrativo-gestionale (barrare quale/i):
 - ' _____ attività istituzionali quali tesseramento, affiliazioni, iscrizioni gare, ecc..
 - ' _____ analisi e verifica dei flussi finanziari legati alle attività finanziarie predisponendo la relativa rappresentazione anche in termini di elaborati contabili
 - ' _____ registrazione delle operazioni istituzionali anche per mezzo di scritture contabili per la miglior rappresentazione delle attività istituzionali;
 - altro _____
- c) l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del collaboratore, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- d) il collaboratore, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo soggetta a limitazioni e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, è interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
- e) conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del collaboratore dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, l'autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l'assoggettamento a potere disciplinare, etc.) previsti per i rapporti di lavoro subordinati;
- f) il presente rapporto non rappresenta una collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) D.Lgs. 81/2015, in quanto la SSD è soggetto di natura sportivo – dilettantistica;
- g) il collaboratore ha dichiarato espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva e di non essere iscritto ad Albi professionali;

h) il collaboratore ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico proposto di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti.

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

Art.2 - Oggetto del contratto

- 1) Il collaboratore amministrativo/gestionale si impegna a svolgere le attività e le funzioni indicate in premessa.
- 2) Le modalità di organizzazione delle attività saranno concordate con la SSD, nel rispetto della natura autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Associazione.
- 3) Il collaboratore ha dichiarato:
 - di avere in essere altra copertura previdenziale;
 - di NON avere in essere altra copertura previdenziale;
 - che tale attività non è riconducibile all'esercizio di arti e professioni;
 - di non essere un dipendente pubblico;
 - di essere un dipendente pubblico e di aver preventivamente informato l'Amministrazione di appartenenza e di aver ottenuto dalla stessa il consenso e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021).
- 4) La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal collaboratore e comunque non sarà superiore ad un impegno di 24 ore settimanali.
- 5) Al fine di tutelare il regolare svolgimento delle attività, il Collaboratore si impegna a comunicare eventuali assenze nei giorni/ore concordati in modo da ottemperare alla sua eventuale sostituzione.
- 6) Il Collaboratore sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto.

Art. 3 - Qualificazione del contratto

- 1) Per espressa e consapevole volontà delle parti, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto, e deve intendersi a tutti gli effetti, di natura autonoma, senza vincolo di subordinazione, ancorché continuativo e di carattere esclusivamente personale, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, dell'articolo 37 del DLgs 36/2021 e dell'art. 2 del DLgs 81/2015, comma 2 lettera d).
- 2) La presente clausola rappresenta esplicita rappresentazione della volontà delle parti stipulanti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

- 1) Il collaboratore svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto dei programmi di massima che saranno concordati con il Presidente ovvero un suo Delegato.
- 2) Il collaboratore deve fornire personalmente la prestazione pattuita.
- 3) Il collaboratore si obbliga, inoltre:
 - a svolgere con la massima diligenza l'incarico stesso, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla SSD;
 - ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ecc., messi, eventualmente, a sua disposizione;
 - operare con diligenza e professionalità rispettando le normative interne della SSD, in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Etico, con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed atleti/e coinvolti/e;
- 4) A comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti della SSD, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto con gli interessi della SSD e/o comunque arrecare danno alla stessa.

5) La SSD si impegna a non ingerire nelle modalità di svolgimento della prestazione salva la possibilità di un controllo di carattere generale circa la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche della medesima pattuite nel presente contratto.

Art. 5- Durata del contratto e facoltà di recesso

- 1) Il presente contratto viene stipulato a far data dal [REDACTED] e fino al [REDACTED].
- 2) Le parti possono prolungare per iscritto il rapporto in oggetto alle medesime condizioni.
- 3) Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario.
- 4) In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5) La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della SSD e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del collaboratore.
- 6) In tal caso al collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.
- 7) Al termine dell'incarico il collaboratore dovrà riconsegnare alla SSD ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

Art. 6 - Sospensione del rapporto

- 1) Il rapporto si intende sospeso nel caso in cui il collaboratore non dovesse superare, ricorrendone i presupposti, la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa esercitata.

Articolo 7 – Prestazioni a carico del collaboratore

- 1) Il collaboratore dovrà svolgere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della SSD.
- 2) Il collaboratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
- 3) All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della SSD e, conseguentemente, il regolare svolgimento della prestazione, in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta, sarà a cura del Collaboratore comunicare con un periodo minimo di preavviso l'eventuale assenza una volta resa la sua disponibilità.

Articolo 8 - Compenso del Collaboratore

- 1) Viene pattuito un compenso lordo di € [REDACTED],00 ([REDACTED]/00) da pagarsi a mezzo bonifico il giorno 30 di ogni mese, tenuto conto del calendario presenze.
- 2) La SSD provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti e precisa che tali compensi sono al lordo della percentuale di contributi previdenziali posta a carico del lavoratore per la eventuale parte eccedente i 5.000,00 euro.
- 3) Sulla eventuale parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista su tale tipo di compenso.
- 4) Il compenso così come previsto è comprensivo di ogni altro emolumento che il collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo.
- 5) Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il collaboratore è un amministrativo-gestionale, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
- 6) Il collaboratore si impegna a comunicare all'Associazione l'eventuale superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui e/o dei 15.000,00 euro annui complessivamente percepiti da tutti i committenti, anche al fine di consentire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi previsti dalla legge.

- 7) Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.
- 8) Al collaboratore potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell'incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dai regolamenti della SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
- 9) Al collaboratore si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo.
- 10) Il Collaboratore ha diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
- 11) L'attività è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
- 12) Il compenso dovuto sarà erogato tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie dallo stesso di seguito indicate: banca intestazione del conto IBAN

Art. 9 – Sede di effettuazione della collaborazione e trasferte

- 1) Il collaboratore può svolgere la propria prestazione sia nel proprio domicilio che all'interno della sede legale della SSD ma anche eventualmente in impianti sportivi che la SSD gestisce, ovvero laddove organizza manifestazioni sportive, così come potrà essere richiesta la sua partecipazione a riunioni in altri contesti.
- 2) Ciò potrà rendere necessaria la presenza del collaboratore in Comune diverso da quello in cui svolge la sua attività lavorativa abituale per cui sarà riconosciuto il rimborso della trasferta debitamente documentata nei limiti previsti dalla SSD.

Art. 10 - Elezione di domicilio

- 1) Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Art. 11 – Tutela nei luoghi di lavoro

Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

- a. la conoscenza delle problematiche attinenti all'incarico;
- b. la SSD ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- c. le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

Il collaboratore si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro adottate dalla SSD.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
- 2) I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
- 3) Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la SSD potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento.
- 4) Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
- 5) Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

- 6) I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
- 7) L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- 8) Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.
- 9) Il collaboratore viene incaricato ed autorizzato alla raccolta dei dati personali dei soci, tesserati, utenti, collaboratori e fornitori, effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del trattamento dei dati personali.
- 10) Il collaboratore potrà utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto tra l'associazione ed il tesserato, nonché tra il tesserato e la SSD e la FIDAL cui risulta tesserato assumendo l'obbligo giuridico alla riservatezza.
- 11) I dati non potranno pertanto essere utilizzati a titolo personale né potranno essere comunicati o diffusi a terzi se non nei predetti limiti.
- 12) L'eventuale violazione di tale impegno comporta l'onere di risarcire qualsivoglia danno connesso che la SSD si troverà a rifondere, ivi incluse le eventuali spese legali che la stessa dovrà sostenere per violazione delle norme in materia di tutela della privacy imputabili al collaboratore.
- 13) La violazione delle norme in materia di tutela della privacy costituisce altresì clausola risolutiva espressa del presente accordo di collaborazione.

Articolo 13- Foro competente e Collegio arbitrale

1) Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di Roma e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Articolo 14 - Clausole finali

- 1) Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsiasi modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
- 2) Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.
- 3) La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi.
- 4) Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.
- 5) Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.
- 6) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.
- 7) Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto.

8) Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

9) Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. e dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa

SSD

Il collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 5 (durata del contratto e facoltà di recesso), 6 (sospensione del rapporto) (risoluzione anticipata), 8 (compenso del collaboratore) 12 (autorizzazione al trattamento dati), 13 (foro competente e collegio arbitrale).

SSD

Il collaboratore
